Pubblicato il 28/06/2019

N. 08462/2019 REG.PROV.COLL. N. 00370/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2019 proposto da Ambrosio Giuseppina, Anania Elvira e Trombetta Antonella rappresentate e difese dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Francesco Americo in Roma, Via Cosseria n.2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

per l'annullamento:

- del Decreto Ministeriale del 17.10.2018 (pubblicato in GU n.250 del 26.10.2018) recante il regolamento del "Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno" nella parte in cui, all'art.6 comma 1 lett. a) e b), prevede, quali titoli di accesso, l'abilitazione

1 di 4 28/06/2019, 15:16

conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, senza prevedere espressamente la possibilità di partecipare a coloro che sono in possesso del titolo abilitante per l'accesso ai posti di educatore;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell'epigrafe del proposto gravame.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame le odierni ricorrenti, premesso di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale ed equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, hanno impugnato gli atti relativi al Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nelle parti in cui è stato precluso agli educatori abilitati di partecipare alla procedura de qua, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

- 1) Violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE;
- 2) Violazione degli artt.25, 26, 27, 127 e 128 del C.C.N.L. Scuola del Quadriennio 2006-2009 e dell'art.398, comma 2, del D.lgvo n.297/1994;

- 3) Violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici; Violazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione;
- 4) Violazione dell'art.4, comma 2, della Costituzione;
- 5) Violazione dei principi del favor partecipationis, del principio costituzionale di buon andamento nonché dei principi comunitari di proporzionalità e di buona

Si è costituita l'intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto del proposto gravame.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2019 il ricorso è stato assunto in decisione.

Da accogliere è il secondo motivo di doglianza.

Al riguardo deve essere osservato che con sentenze nn. 7721/2014 e 10376/2017 la Sezione III bis del Tar Lazio, con articolata motivazione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha già evidenziato che l'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative è da considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.

Ne deriva che il personale educativo degli istituti educativi – la cui posizione è, nelle richiamate sentenze- considerata equipollente a quella del personale docente, ove in possesso di abilitazione ha titolo a partecipare al concorso de quo.

Per l'effetto, va annullato il gravato l'art. 3, comma 2, del bando nella parte che non contempla la possibilità di partecipare alla menzionata procedura concorsuale alle ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle altre doglianze dedotte.

3 di 4 28/06/2019, 15:16

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

4 di 4